

## **STATUTO**

**Art.1** - E' costituita una Associazione, culturale e ricreativa, senza fini di lucro, con la seguente denominazione: "A.F.A.N. Associazione per la Formazione Aeronautica e Navale" con finalità culturale e di promozione sociale".

**Art.2** - L'Associazione ha sede in Roma, .

**Art.3** - L'Associazione si riserva di richiedere l'affiliazione ad un ente di promozione culturale riconosciuto.

**Art.4** - L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- 1) lo svolgimento di una costante attività di studio, di ricerche e l'organizzazione di attività didattica, sul miglioramento della persona, negli ambiti socio-economici della moderna civiltà;
- 2) la promozione di iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di sviluppare programmi educativi disciplinari e pluridisciplinari diretti al mondo della scuola, del volontariato e ad altri Enti interessati.
- 3) lo svolgimento di attività culturali, attuando programmi di cultura generale, anche teatrali, cinematografici, audiovisivi e programmi concernenti le espressioni artistiche, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- 4) lo svolgimento ogni altra attività tendente a favorire i vincoli di solidarietà e di crescita culturale, umana, professionale e materiale dei soci;
- 5) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere non a carattere commerciale, meetings, corsi e centri di studio e addestramento nel campo culturale;
- 6) l'edizione e la diffusione di videocassette, audiocassette, dischi, CD, DVD, riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività culturale ed educativa, a favore prevalentemente degli associati;
- 7) l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- 8) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

**Art.5** – Per il perseguimento dei propri scopi L'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie; svolgere attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; stipulare contratti di sponsorizzazione finalizzati a conseguire i propri scopi.

**Art.6** - L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati a norma di statuto.

**Art.7** - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività stessa e che accettino le finalità e il metodo dell'associazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione

e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici. La domanda di ammissione da parte del nuovo Socio deve essere in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve indicare chiaramente le generalità complete ed una autocertificazione carichi pendenti nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione. E' escluso ogni accordo di partecipazione temporanea alla vita associativa. Nell'Associazione ci sono 3 categorie di Soci: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione ed hanno diritto di veto sulle decisioni prese in Assemblea e di controllo sull'operato del Consiglio, propongono tutte le cariche in sede di Assemblea e vigilano sulla regolarità delle operazioni mediante audit interni. Acquisiranno la qualifica di Soci Fondatori anche coloro che, con successiva delibera da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi a voti unanimi dei suoi componenti e da riportare sul libro degli associati, vengano ammessi a far parte, successivamente, dell'Associazione. I Soci Ordinari possono esercitare i loro diritti in sede assembleare e partecipare alla vita dell'Associazione secondo quanto previsto dai regolamenti interni. I Soci Onorari sono i Soci che per meriti ed apporto in termini di capacità, mezzi e potenzialità vengono proposti dal Consiglio quali meritevoli della partecipazione alle attività dell'Associazione.

**Art.8** - I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle delibere regolamentate presedall'Associazione, e devono quindi contribuire alle attività prescelte e partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

**Art.10** - I Soci cessano di far parte dell'Associazione per

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o contributi sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, come dal successivo punto "C";
- c) esclusione, quando il Socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l'Associazione si ispira. Nel caso di condotta non consona il socio viene ammonito, in forma scritta presso il domicilio registrato, dal Consiglio Direttivo una o più volte. Persistendo il comportamento ritenuto scorretto il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione e rimanda all'Assemblea che ne ratifica.

**Art.10** - I Soci che si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, a versare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come talidecadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all'Associazione e saranno dimessi.

**Art.11** - La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.

**Art.12** - Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

**Art.13** - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in convocazione unica, mediante idonea forma di pubblicità, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione (l'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno).

**Art.14** - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'annoprecedente e ogni volta che ciò necessiti per garantire che l'attività associativa sia regolata.L'Assemblea Straordinaria che si riunisce quando ciò è necessario, è convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dal precedente art.13.

**Art.15** - Ogni Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, maggiore di età, nell'Assemblea Ordinaria ed in quellaStraordinaria ha diritto ad un voto in base al principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del C.C..Ad ogni delibera di assemblea I Soci Fondatori devono esprimere il proprio consenso a maggioranza altrimenti impugnare la decisione della Assemblea e, argomentandone la necessità, sospenderla fino all'assemblea successiva nella quale verrà riproposto con emendamenti. E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega a partire dal 13° mese.

**Art.16** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; l'Assemblea medesima elegge il Segretario dell'Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.

Art.17 - L'Assemblea, sia in sede Ordinaria sia in sede Straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno lametà più uno di coloro che hanno diritto di voto ed almeno la maggioranza dei Soci Fondatori.Ledeliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima diogni votazione dal Presidente dell'Assemblea. Ad ogni delibera di assemblea I Soci Fondatori devono esprimere il proprio consenso a maggioranza altrimenti impugnare la decisione della Assemblea e, argomentandone la necessità, sospenderla fino all'assemblea successiva nella quale verrà riproposta, a cura del Consiglio Direttivo, con emendamenti utili al miglioramento.

**Art.18** - Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti.

**Art.19** - L'Assemblea in sede Ordinaria delibera, a maggioranza:

- a) sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- b) sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa;
- c) sull'approvazione del bilancio udite le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai Soci;
- e) sull'elezione del Consiglio Direttivo;
- f) su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

**Art.20** - L'Assemblea in sede Straordinaria delibera a maggioranza:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Le proposte di variazioni allo Statuto devono essere preventivamente sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

**Art.21** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci Fondatori o Ordinari che abbiano partecipato alle attività dell'Associazione per 5 anni di seguito con merito espresso dai Soci Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La funzione di membro del Consiglio direttivo viene svolta a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che ne designa Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni culturali che operino nello stesso ambito a meno che nella delibera di nomina venga espressamente avallata tale situazione.

**Art.24** - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- b) provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti e organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- c) costituisce eventuali Commissioni tecniche, in base alla designazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo;
- d) redige il bilancio;
- e) formula proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci, per la determinazione di altri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione.

Non è ammessa delega in sede di riunioni del Consiglio Direttivo.

**Art.23** - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha firma legale e come tale è investito di ogni ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione, tra l'altro potrà aprire, gestire ed estinguere conti bancari intestati alla Associazione. Singoli atti od operazioni che rientrano nella gestione ordinaria saranno delegabili al Segretario (tra i quali quelli relativi alle operazioni di gestione da conti bancari). Mentre per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti, inerenti la gestione straordinaria, di qualsiasi natura e genere, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente è custode della cassa dell'Associazione.

**Art.24** - In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

**Art.25** - Il Segretario tiene la contabilità e i libri dell'Associazione e ne cura i relativi adempimenti.

**Art.26** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle somme versate periodicamente dai Soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall'Assemblea;
- b) dagli eventuali contributi o donazioni;
- c) dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale, di spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'attività commerciale marginale dell'associazione.

**Art.27** - Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio, costituito dal rendiconto economico e finanziario, per l'obbligatoria approvazione da parte dell'Assemblea.

**Art.28** - E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art.29** - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.